

Venire senza provenire: il diritto di accesso dell'adottato alle proprie origini nelle strettoie dell'anonimato materno

Stefano Agosta*

COMING WITHOUT COMING FROM: THE ADOPTEE'S RIGHT OF ACCESS TO ORIGINS WITHIN THE CONSTRAINTS OF MATERNAL ANONYMITY

ABSTRACT: This article analyses the judicial path, crossed by lights and shadows, and its ability to make it feasible to more easily learn information about one's own parental history in anonymous birth. A comparison is made between the European Court of Human Rights (ECtHR) case law and the Italian Constitutional Court case law, showing differences in the methods but strong similarities in the substantive solutions. Conclusively, in the Italian legal system, the mother's decision to confirm her original choice for anonymity has an undisputed prevalence when it tries to balance with the child's constitutional right to have his or her own personal experience recognised.

KEYWORDS: Anonymous birth; right to know one's origins; right to respect for private life

SOMMARIO: 1. Identità personale e conoscenza delle origini: premessa – 2. Diritto di *non farsi trovare* (della madre) e diritto di *ricercare* (dell'adottato) a confronto: nella prospettiva *statica* – 3. (*Segue*): nel mosaico costituzionale (tra salute, vita privata e identità individuale) – 4. (*Segue*): nella dimensione *dinamica* – 5. Centralità del veto materno e residue ambiguità di un bilanciamento (mascherato).

1. Identità personale e conoscenza delle origini: premessa

Tra le non poche intersezioni al presente inevitabilmente esistenti – per facilmente intuibili ragioni legate anche al progressivo avanzamento del progresso medico-scientifico – tra diritto e genetica, un cospicuo posto in giurisprudenza e nella dottrina se l'è senz'altro ritagliato nel corso degli ultimi anni (e continua con forza a detenerlo) il diritto della persona alla ricerca delle proprie origini genetiche e biologiche.

Se perlomeno due sono gli angoli visuali da cui la delicata questione della conoscenza della propria storia personale nel nostro ordinamento può essere complessivamente riguardata – e cioè, rispettivamente, dalla prospettiva, per così dire, dei *poteri* ovvero da quella dei *diritti* – in questa sede un'attenzione particolare sarà riservata solo al secondo dei due richiamati profili¹, con specifico riferimento al diritto all'identità personale ex all'art. 2 Cost. di cui l'esigenza di accedere al proprio pre-

* Professore ordinario di Diritto Costituzionale, Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina. Mail: stefano.agosta@unime.it. Il contributo è stato sottoposto alla valutazione del comitato editoriale.

¹ ... con la riserva naturalmente di approfondire in un'altra occasione il primo dei due aspetti considerati.

gresso vissuto non può che rappresentare uno dei più salienti aspetti². Non rappresenta, d'altro canto, un mistero che «lo sviluppo equilibrato della personalità individuale e relazionale» di ciascuno, per un verso, passa dalla «costruzione della propria identità esteriore, di cui il nome e la discendenza giuridicamente rilevante e riconoscibile costituiscono elementi essenziali» ma, per un altro, non può parimenti prescindere dalla edificazione di una speculare identità «interiore» appunto richiedente «la conoscenza e l'accettazione della discendenza biologica e della rete parentale più prossima»³.

Da questo punto di vista, è perciò ovvio che la medesima vita relazionale dell'individuo non possa che profondamente risentire del corretto appagamento o meno dell'innata esigenza di ciascuno di apprendere le informazioni relative alla propria precedente storia parentale⁴. Certamente valevole per la condizione dell'adottato (cui il presente contributo è espressamente dedicato), tale affermazione pare tanto più vera per altre situazioni alla prima in qualche misura assimilabili come, ad esempio, quella del nato da inseminazione eterologa⁵ o a ritroso (ed *in limine*) degli embrioni soprannumerari e potenzialmente destinabili alla c.d. adozione per nascita⁶.

² In tal senso, Corte cost. sent. n. 286/2016 (punto 3.4.1. *cons. dir.*, primo cpv) su cui, *ex multis*, E. MALFATTI, *Illegittimità dell'automatismo, nell'attribuzione del cognome paterno: la "cornice" (giurisprudenziale europea) non fa il quadro*, in *forum costituzionale*, 5 gennaio 2017; S. SCAGLIARINI, *Dubbie certezze e sicure incertezze in tema di cognome dei figli*, in *rivista AIC*, 19 maggio 2017, disponibile in <https://bit.ly/2RevFyF>; C. INGENITO, *L'epilogo dell'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio (Nota a Corte costituzionale n. 286/2016 ed A. FUSCO, «Chi fuor li maggior tui?»: la nuova risposta del Giudice delle leggi alla questione sull'attribuzione automatica del cognome paterno. Riflessioni a margine di C. cost. sent. n. 286 del 2016*, entrambe in *osservatorio AIC*, rispettivamente, 31 maggio e 5 settembre 2017, disponibili ai seguenti link: <https://bit.ly/3o7hs6o> e <https://bit.ly/3hmtg3g>.

³ In questa direzione, Corte cassaz., sez. I civ., sent. 29 maggio 2017-20 marzo 2018, n. 6963 (rispettivamente, punto 8 e 8.1, primo cpv, *cons. dir.*) su cui, tra i tanti, G. VASSALLO, *Parto anonimo: diritto di conoscere le proprie origini va esteso alle sorelle*, in *altalex*, 12 aprile 2018; E. CATALANO, *Il diritto alla conoscenza delle proprie origini*, in *salvisjuribus*, 4 luglio 2018; A. GIURLANDA, *Il diritto a conoscere le proprie origini può essere esercitato anche nei confronti delle sorelle e dei fratelli biologici dell'adottato?*, in *questione giustizia*, 26 settembre 2018; G. CASABURI, *Riflessioni estemporanee su azioni di stato, nuova genitorialità, tutela del minore*, in *attendand le SS.UU. del 6 novembre 2018*, in *articolo29*, 8 novembre 2018; C. GRANATA, *Il diritto alla ricerca delle proprie origini: i punti rimasti irrisolti dopo la sentenza n. 6963 della Corte di Cassazione, Sez. I, del 20.03.2018*, in *rivista camminodiritto*, 16 dicembre 2019; I. LOMBARDINI, *Il procedimento di "interpello" della madre biologica, che abbia dichiarato di non voler essere nominata al momento del parto, ai fini dell'eventuale revoca dell'originaria dichiarazione, e la progressiva espansione del diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini biologiche ad opera della recente giurisprudenza*, in *diritto*, 5 giugno 2020.

⁴ Così, Corte cost. sent. n. 278/2013 (punto 4 *cons. dir.*, ottavo cpv) su cui, *ex plurimis*, E. FRONTONI, *Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini tra Corte EDU e Corte costituzionale. Nota a prima lettura sul mancato ricorso all'art. 117, primo comma, Cost., nella sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013* e A. RAPPOSELLI, *Illegittimità costituzionale dichiarata ma non rimossa: un "nuovo" tipo di sentenze additive?*, entrambi in *osservatorio aic*, rispettivamente, dicembre 2013 e gennaio 2015, disponibili ai seguenti link: <https://bit.ly/2R2FaEX> e <https://bit.ly/2Qajbvh>.

⁵ «In questa dimensione personale», difatti, «le possibilità offerte dalle tecniche di PMA, detta 'eterologa', risolvono problemi medici, ma modificano nel profondo la genitorialità e complicano le domande sulla ricerca delle proprie origini»: in tal senso, ad esempio, V. DE SANTIS, *Diritto a conoscere le proprie origini come aspetto della relazione materna. Adozione, PMA eterologa e cognome materno*, in *nomos – le attualità nel diritto*, marzo 2018, spec. 1. D'altro canto, sarebbe proprio «l'entrata in scena dei "donatori"» a porre «la grave questione del diritto umano alla conoscenza della proprie origini, questione che non può essere trascurata, minimizzata o schiacciata dal peso degli aspetti tecnici e sanitari»: così, M. CASINI, C. CASINI, *Il dibattito sulla PMA eterologa*

Quale peculiare aspetto del più ampio e sfaccettato diritto all'identità personale – per tornare alla specifica situazione dell'adozione – è perciò ovvio che quello alla ricerca delle proprie origini abbia nel corso degli ultimi anni beneficiato di un più o meno ampio riconoscimento sia a livello internazionale che, per quanto più da vicino ci riguarda, domestico. Sofferto e non poco travagliato frutto di una serie di progressive aperture andate gradatamente (ma non sempre ordinatamente...) stratificandosi nel tempo⁷, la disciplina italiana è nondimeno approdata, infine, all'oltremodo severo esito di negare all'adottato qualsivoglia autorizzazione a conoscere la propria storia personale – e a chiunque vi abbia interesse, se non siano prima trascorsi ben cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto ovvero della cartella clinica riportanti i dati identificativi della partoriente – senza neppure contemplare una previa verifica della persistente volontà materna di rimanere nell'anonimato.

In presenza di talmente stringenti condizioni peculiarmente dettate dal diritto *vigente* legislativo era perciò prevedibile (se non, persino, inevitabile) che sulle tracce di un più ragionevole bilanciamento tra gli interessi coinvolti – «quello della persona che vuole completare la costruzione della propria identità attraverso la ricerca delle origini biologiche e quello della madre biologica che ha esercitato, al momento del parto, il diritto di non essere nominata e che può voler conservare questo segreto proprio al fine di non alterare l'identità anche relazionale costruita nel tempo»⁸ – si sarebbe ben presto messo pure, se non soprattutto, il diritto *vivente* giurisprudenziale: facendo logicamente-cronologicamente precedere alla disamina in senso *dinamico* delle istanze costituzionali in campo in-

all'indomani della sentenza costituzionale n. 162 del 2014. In particolare: il diritto a conoscere le proprie origini e l'adozione per la nascita, in *BioLaw Journal*, 2, 2014, 139.

⁶ Sulla gigantesca questione non è, com'è ovvio, possibile adesso diffusamente soffermarsi se non appena per rilevare come già «nell'ambito della discussione sulla legge 40/2004, fu proposta l'adozione per la nascita» o «adozione prenatale» come rimedio transitorio, limitato e temporaneo, sul presupposto che con l'entrata in vigore della nuova legge, sarebbe cessato l'accumulo di embrioni di scorta nei congelatori»: duramente bocciata, infine, da quanti «vedevano nella «dichiarazione di adottabilità del concepito» la equiparazione dei non nati ai già nati» (così, nuovamente, M. CASINI-C. CASINI, *op. cit.*, 151), nel corso degli anni successivi tale proposta è poi tornata in auge grazie ad una serie di interventi del Comitato nazionale di bioetica che ne hanno, a più riprese, evidenziato la bontà degli argomenti (cfr. part. *Adozione per la nascita degli embrioni crioconservati e residuali derivanti da procreazione medicalmente assistita (P.M.A.) e Destino degli embrioni derivanti da procreazione medicalmente assistita e non più impiantabili*, entrambi in <http://bioetica.governo.it>, rispettivamente 18 novembre 2005 e 26 ottobre 2007). In oggetto, comunque, v. ad esempio A. PALAZZO, *La filiazione*, Milano, 2007, part. 52 ss.; M. PICOZZI, F. NICOLI, V. VIGANÒ, *Il dono tra desiderio e ragione. Una riflessione sui principali nodi bioetici connessi alla fecondazione eterologa*, in L. GRION (a cura di), *Cose o persone? Sull'esser figli al tempo dell'eterologa*, Trieste, 2016, spec. 58 ss.; D. CASTELLANO, *Congelamento degli embrioni: un caso e molti problemi*, in *filodiritto*, 15 dicembre 2020.

⁷ In tal senso, cfr. l'originaria formulazione di cui all'art. 28, l. n. 184/1983, *Diritto del minore ad una famiglia*, nonché le successive novelle introdotte, rispettivamente, dall'art. 30, comma 1 (*Dichiarazione di nascita*), D.P.R. n. 396/2000, *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, dall'art. 24, l. n. 149/2001, *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile e dall'art. 93, comma 2 (Certificato di assistenza al parto)*, D.Lgs. n. 196/2003, *Codice in materia di protezione dei dati personali*.

⁸ Così, nuovamente, Corte cassaz., sez. I civ., sent. 29 maggio 2017-20 marzo 2018, n. 6963 (punto 8.1, *cons. dir.*, rispettivamente, secondo e primo cpv) cui si rinvia anche per il passaggio testuale immediatamente successivo.

tanto un'approfondita ricognizione in senso *statico* del «diritto a conoscere la verità sulla propria storia personale» così come, pure, di «quello a conservare la costruzione preesistente dell'identità propria e dei terzi eventualmente coinvolti».

Lasciando per il momento da parte il profilo meramente *sincronico* dei due diritti evocati in campo (correlato, cioè, alla necessità di garantire a concepito e gestante le migliori condizioni di contesto per la nascita e, per questa via, evitare l'assunzione da parte di quest'ultima di scelte irreversibili⁹) per concentrarsi, adesso, solo su quello *diacronico* (di tutto il tempo successivo alla nascita) dei medesimi, è naturale che «l'impegno sul riconoscimento del diritto a conoscere le proprie origini è stato stimolato, in tempi molto recenti, proprio dalla necessità di trovare una composizione equilibrata tra diritti contrapposti»¹⁰.

2. Diritto di non farsi trovare (della madre) e diritto di ricercare (dell'adottato) a confronto: nella prospettiva statica

Già dai pochi rilievi appena svolti non difficile è intuire come – lungi dall'essere artificiosamente separati *in astratto* – un solido e reciproco condizionamento esista nella *pratica* tra le fondamentali esigenze costituzionali retrostanti ai rispettivi diritti di madri e di figli nel caso in esame¹¹.

Rispetto alla madre, in particolare, si è voluto normativamente evitare che pure a distanza di molti anni costei fosse chiamata a ritornare sui propri passi – su iniziativa di un figlio sconosciuto e magari già grande – statuendo la natura irreversibile dell'originaria scelta per il parto anonimo¹²: il legislatore dell'epoca aveva, insomma, puntato tutto su quell'inestricabile intreccio esistente tra la titolarità del diritto materno all'anonimato ed il suo esercizio inevitabilmente involgente un'irretrattabile di-

⁹ Così, Corte cost., sent. n. 278 cit. (punto 4 *cons. dir.*, quarto cpv, primo per.) laddove, in particolare, richiama il medesimo passaggio contenuto nel proprio precedente in materia di cui alla sent. n. 425/2005 (punto 4 *cons. dir.*, terzo cpv) a commento della quale, *ex multis*, S. MARZUCCHI, *Dei rapporti tra l'identità dell'adottato e la riservatezza del genitore naturale (in margine alla sent. n. 425 del 2005 della Corte costituzionale)*, in *www.associazionedeicostituzionalisti.it*, 6 aprile 2006; S. FAVALLI, *Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini: un dialogo decennale fra CEDU e Corte Costituzionale italiana*, in *forum costituzionale*, 9 dicembre 2013; B. BARBISAN, *Apprendimento e resistenze nel dialogo fra Corte costituzionale e Corte di Strasburgo: il caso del diritto all'anonimato della madre naturale*, in *diritti comparati*, 9 maggio 2016.

¹⁰ Così, ancora, Corte cassaz., sez. I civ., sent. 29 maggio 2017-20 marzo 2018, n. 6963 (punto 8.1, *cons. dir.*, secondo cpv).

¹¹ Com'è stato d'altro canto rilevato, da Corte cost., sent. n. 278 cit. (punto 4 *cons. dir.*, primo e secondo cpv), «il tema del diritto all'anonimato della madre e quello del diritto del figlio a conoscere le proprie origini ai fini della tutela dei suoi diritti fondamentali hanno già formato oggetto di pronunce tanto di questa Corte che della Corte europea dei diritti dell'uomo»: trattandosi «di questioni di particolare delicatezza, perché coinvolgono, entrambe, valori costituzionali di primario rilievo e vedono i rispettivi modi di concretizzazione reciprocamente implicati»; «al punto che – come è evidente – l'ambito della tutela del diritto all'anonimato della madre non può non condizionare, in concreto, il soddisfacimento della contrapposta aspirazione del figlio alla conoscenza delle proprie origini, e viceversa».

¹² «L'irrevocabilità degli effetti di questa scelta venne», in altre parole, «spiegata secondo una logica di rafforzamento dei corrispondenti obiettivi, escludendo che la decisione per l'anonimato potesse comportare, per la madre, «il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta del figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall'autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà»: così, Corte cost., sent. n. 278 cit. (*ibidem*, quarto cpv, secondo per.).

mensione di segretezza¹³. In tale frangente, peraltro, neppure si sarebbe potuto realisticamente discorrere di vero e proprio bilanciamento tra opposti interessi costituzionalmente protetti (che, cronologicamente, si sarebbe avuto, *in limine*, solo quando la donna si fosse risolta per l'anonimato del parto) giacché la legittimazione di stabilire se mantenere o revocare l'originaria opzione per l'anonimato sarebbe pur sempre stata riconosciuta dall'ordinamento esclusivamente in capo alla madre¹⁴.

Seppure dunque, nella materia *de qua*, paia stagliarsi più degli (e sopra gli) altri il diritto costituzionalmente protetto all'anonimato spettante alla donna, né l'una esigenza – di legittimamente esercitare, cioè, un diritto ad essere dimenticata senza che esso possa in qualche modo subire alcuna interferenza dall'esterno – né l'altra – di scongiurare ogni iniziativa giudiziale volta ad accertare la persistenza della volontà della madre per l'anonimato che possa attentare alla segretezza dell'identità di quest'ultima – sono state alla lunga ritenute realmente concludenti¹⁵: innanzitutto, perché sussisterebbe il rischio di un endemico ed irreversibile impoverimento del diritto dell'adottato ad accedere al proprio pregresso vissuto non certo meno esiziale di quello cui rimarrebbe esposto il correlativo diritto all'oblio materno; in secondo luogo, giacché sarebbe l'introduzione (astratta) e l'attuazione (in concreto) della possibilità di interpellare la donna invero a condizionare l'effettiva garanzia della *privacy* di quest'ultima¹⁶. A venire casomai in gioco sarebbe, piuttosto, l'eventuale ripensamento ma-

¹³ ... «il nucleo fondante della scelta allora adottata» cogliendosi, «così, agevolmente, nella ritenuta corrispondenza biunivoca tra il diritto all'anonimato, in sé e per sé considerato, e la perdurante quanto inderogabile tutela dei profili di riservatezza o, se si vuole, di segreto, che l'esercizio di quel diritto inevitabilmente coinvolge»: così, ancora, Corte cost., sent. n. 278 cit. (*ibidem*, quinto cpv) laddove, in particolare, prosegue ritenendo quest'ultima tutela «un nucleo fondante che – vale la pena puntualizzare – non può che essere riaffermato, proprio alla luce dei valori di primario risalto che esso intende preservare».

¹⁴ «Solo la madre pertanto in questa prospettiva può essere la persona legittimata a decidere se revocare la sua decisione di rimanere anonima in relazione al venir meno di quell'esigenza di protezione che le ha consentito la scelta tutelata dall'ordinamento»: così, Corte cassaz., sez. I civ., sent. 21 luglio 2016, n. 15024 (punto 15 *cons. dir.*) su cui, tra gli altri, G. NALIS, Osservatorio di diritto civile, in *diritto amministrativo*, 28 febbraio 2017; A. GIURLANDA, *op. cit.*; I. LOMBARDINI, *Una questione problematica ancora aperta dopo le recenti pronunce della giurisprudenza: il diritto dell'adottato, non riconosciuto alla nascita, alla conoscenza delle proprie origini e il diritto della madre biologica all'anonimato*, in *diritto*, 6 aprile 2020 e ID., *Il procedimento di "interpello" della madre biologica*, cit., laddove, nello specifico, concorda con quella dottrina «secondo cui, nella specie, il bilanciamento dei diritti fondamentali in gioco appare una categoria inefficace e per certi versi inappropriata [...]»: potendosi, in altre parole «propriamente parlare di ponderazione fra diritti fondamentali» solo «con riferimento al momento della scelta della madre di partorire anonimamente» – «perché in questo momento è in gioco il suo diritto alla vita e quello del figlio» – e non già «dopo la nascita», quando «non è più il diritto alla vita ad essere in gioco e il diritto all'anonimato diventa strumentale a proteggere la scelta compiuta dalle conseguenze sociali e in generale dalle conseguenze negative che verrebbero a ripercuotersi in primo luogo sulla persona della madre» (sul cruciale punto, nondimeno, si tornerà, *infra*, al par. 5, in chiusura del presente contributo).

¹⁵ Il riferimento sarebbe, cioè, a quel «sistema» che – «commisura[ndo] temporalmente lo spazio del "vincolo" all'anonimato a una durata idealmente eccedente quella della vita umana» – «riposa sulla ritenuta esigenza di prevenire turbative nei confronti della madre in relazione all'esercizio di un suo "diritto all'oblio" e, nello stesso tempo, sull'esigenza di salvaguardare *erga omnes* la riservatezza circa l'identità della madre, evidentemente considerata come esposta a rischio ogni volta in cui se ne possa cercare il contatto per verificare se intenda o meno mantenere il proprio anonimato»: così, Corte cost., sent. n. 278 cit. (punto 5 *cons. dir.*, quarto cpv).

¹⁶ Come dire, insomma, che nessuna delle prospettate esigenze è potuta dirsi davvero «dirimente: non la prima, in quanto al pericolo di turbativa della madre corrisponde un contrapposto pericolo per il figlio, depauperato del diritto di conoscere le proprie origini; non la seconda, dal momento che la maggiore o minore ampiez-

terno circa l'assunzione di una genitorialità non più giuridica bensì, quantomeno, naturale: l'originario e risalente diniego della prima non potendo, del resto, astrattamente escludere (*recte*, ben potendo conciliarsi) con la sopravvenuta accettazione della seconda da parte della donna medesima¹⁷.

Passando al differente versante del figlio, non poco utile (e, anzi, oltremodo opportuno) sarebbe preliminarmente distinguere il piano dell'effettiva azionabilità del diritto di apprendere le informazioni relative alla propria precedente storia parentale da quello del relativo parametro di copertura costituzionale.

Prendendo le mosse dal primo profilo, rispetto agli effettivi destinatari del nominato diritto bisogna innanzitutto rilevare come la stessa giurisprudenza costituzionale abbia inizialmente sgombrato il campo da ogni presunta lesione dell'art. 3 Cost. connessa alla diversa regolamentazione del diritto di ricercare le proprie origini a seconda che si tratti dell'adottato figlio di madre che abbia all'epoca optato per l'anonimato ovvero del figlio i cui genitori non si siano mai espressi sul punto (preclusa, cioè, nel primo caso e concessa, invece, nel secondo)¹⁸: ad essere «caratterizzata dal rapporto conflittuale fra il diritto dell'adottato alla propria identità personale e quello della madre naturale al rispetto della sua volontà di anonimato», difatti, «solo la prima» eventualità sarebbe stata «e non anche la seconda»¹⁹; con la conseguenza che niente affatto irragionevole si sarebbe dimostrata la persistente differenza di trattamento giuridico dei due richiamati casi²⁰.

Con riferimento, poi, alla possibile prescrizione del diritto in commento – specie allorché il richiedente sia già adulto – non difficile sarebbe obiettivamente sostenere, come pure è accaduto, che «l'interesse vitale dell'individuo a ottenere le informazioni necessarie alla scoperta della verità con riguardo ad un aspetto importante della [propria] identità personale, parte integrante del diritto alla vita privata», integri «un diritto soggettivo ed ultra-personale e, pertanto, imprescrittibile»²¹. Conso-

za della tutela della riservatezza resta, in conclusione, affidata alle diverse modalità previste dalle relative discipline, oltre che all'esperienza della loro applicazione»: così, ancora, Corte cost., sent. n. 278 cit. (*ibidem*, quinto cpv).

¹⁷ ... «sul piano più generale, una scelta per l'anonimato che comporti una rinuncia irreversibile alla “genitorialità giuridica”» potendo «ragionevolmente non implicare», in altri termini, «anche una definitiva e irreversibile rinuncia alla “genitorialità naturale”»: così, nuovamente, Corte cost., sent. n. 278 cit. (*ibidem*, sesto cpv) laddove, in particolare, si ammette che «ove così fosse, d'altra parte, risulterebbe introdotto nel sistema una sorta di divieto destinato a precludere in radice qualsiasi possibilità di reciproca relazione di fatto tra madre e figlio, con esiti difficilmente compatibili con l'art. 2 Cost.» (*ibidem*, settimo cpv).

¹⁸ ... vale a dire, «sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento fra l'adottato nato da donna che abbia dichiarato di non voler essere nominata e l'adottato figlio di genitori che non abbiano reso alcuna dichiarazione e abbiano anzi subito l'adozione»: di latente irragionevolezza era stata, difatti, sospettata «la scelta legislativa di vietare al primo l'accesso alle informazioni sulle proprie origini e consentirla invece al secondo, mentre l'equilibrio dell'adottato e quello dei genitori adottivi [avrebbe potuto] essere esposto nell'ultimo caso ad insidie maggiori che non nel primo, nel quale il genitore biologico a distanza di anni [poteva] avere elaborato la condotta passata», così, Corte cost., sent. n. 425 cit. (punto 6 *cons. dir.*, primo cpv).

¹⁹ Così, Corte cost., sent. n. 425 cit. (*ibidem*, secondo cpv).

²⁰ Del successivo ripensamento della Corte costituzionale sul pur decisivo punto, si darà comunque conto, *infra*, nel par. 4.

²¹ Così, Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. seconda, *Godelli c. Italia*, 25 settembre 2012, par. 54, su cui, *ex plurimis*, D. BUTTURINI, *La pretesa a conoscere le proprie origini come espressione del diritto al rispetto della vita privata*, in *forum costituzionale*, 24 ottobre 2012; R.G. CONTI, *La giurisprudenza civile sull'esecuzione delle deci-*

lidata giurisprudenza di legittimità – ancora molto recentemente²² – ha, d'altro canto, avuto modo di riconoscere come la piena garanzia del diritto all'identità personale debba necessariamente passare anche attraverso il riconoscimento del diritto «ad uno 'status' filiale corrispondente alla verità biologica»²³: che l'ordinamento italiano abbia assegnato preminente rilievo a tale ultimo diritto – «in quanto componente essenziale del diritto all'identità personale, in ogni momento della vita di una persona e quindi anche in età adulta»²⁴ – sarebbe, del resto, ampiamente testimoniato proprio dalla mancata previsione di un vincolo temporale alla legittima attivazione ad opera dell'interessato dell'accertamento della genitorialità da parte del giudice²⁵.

3. (Segue): nel mosaico costituzionale (tra salute, vita privata e identità individuale)

Venendo al richiamato parametro costituzionale, essenzialmente tre sono state nel tempo le disposizioni che hanno tradizionalmente innervato il diritto in parola, a seconda che a copertura di quest'ultimo si siano invocati l'art. 32, 117, comma 1, ovvero 2 e 3 Cost.

Così – per prendere innanzitutto avvio dalla prima delle previsioni citate – il diritto alla salute psico-fisica è stato paritariamente messo in campo sia in relazione al disvelamento del segreto che nell'ipotesi, diametralmente opposta, del suo mantenimento. Per un verso si è, ad esempio, sostenuto che il giudice (in questo caso, EDU) avrebbe dovuto tenere in debita considerazione il non secon-

sioni della Corte Edu, in questione giustizia, 1, 2019, 283 s.; R. TREZZA, *Diritto all'anonimato e diritto a conoscere le proprie origini biologiche*, in *giustizia insieme*, 4 ottobre 2019; I. LOMBARDINI, *Il procedimento di "interpello" della madre biologica*, cit.

²² Così, Corte cassaz., sez. I civ., sent. 22 settembre 2020, n. 19824 su cui, ad esempio, S. OCCHIPINTI, *Accertamento della maternità, il diritto della madre all'anonimato cessa con la sua morte*, in *altalex*, 2 ottobre 2020; REDAZIONE, *Diritto a conoscere le proprie origini*, in *diritto*, 8 ottobre 2020; L. BONARINI, *Azione giudiziale di accertamento della maternità – parto cd. anonimo*. Cass. Civ., sez. I, 22/09/2020, n. 19824, in *salvis iuribus*, 27 novembre 2020, nonché ora, volendo, S. AGOSTA, *Anonimato della madre premorta e riespansione del diritto all'identità personale del figlio (a margine di Cassaz. sent. n. 19824/2020)*, in corso di stampa su *Quad. cost.*, 2021.

²³ ... «l'incertezza su tale "status"» potendo «determinare una condizione di disagio ed un "vulnus" allo sviluppo adeguato ed alla formazione della personalità riferibile ad ogni stadio della vita»: con la conseguenza che «la sfera all'interno della quale si colloca il diritto al riconoscimento di uno status filiale corrispondente a verità attiene al nucleo dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU) intesi nella dimensione individuale e relazionale», così, Corte cassaz., sez. I civ., sent. 22 settembre 2020, n. 19824 (punto 2 *cons. dir.*, sesto cpv) richiamando tra le altre, sul punto, Corte cassaz., sez. I civ., sentt. 13 aprile-9 giugno 2015, n. 11887; 29 novembre 2016, n. 24292; 15 febbraio 2017, n. 4020. «Con tali articolate e condivisibili argomentazioni», del resto, manifestamente infondata è stata ritenuta «la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270 c.c.» lamentando «che la previsione di imprescrittibilità dell'azione di accertamento giudiziale della paternità o maternità, [avrebbe escluso] qualsiasi possibilità di valutazione da parte del giudice della domanda di dichiarazione giudiziale nei casi in cui l'azione [fosse stata] proposta con notevole ritardo (in quella fattispecie circa quaranta anni), con l'effetto di sacrificare il diritto del presunto padre alla stabilità dei rapporti familiari maturati nel corso del tempo, imponendogli a distanza di molto tempo un accertamento coattivo del rapporto di filiazione che l'interessato avrebbe potuto richiedere prima»: così, nuovamente, Corte cassaz., sez. I civ., sent. 22 settembre 2020, n. 19824 (*ibidem*).

²⁴ Così, Corte cassaz., sez. I civ., sent. 22 settembre 2020, n. 19824 (*ibidem*, settimo cpv).

²⁵ ... «unitamente a quella che la prova può essere data con ogni mezzo, a norma dell'art. 269 c.c., comma 2»: così, Corte cassaz., *op. et loc. ult. cit.*

dario pericolo che appunto al benessere psico-fisico della persona data in adozione in tenera età (e, al tempo del ricorso, ormai anziana) sarebbe potuto derivare dalla rimozione giudiziaria dell'anonimato intorno alle circostanze della propria nascita²⁶. Per un altro, tuttavia, si è invece obiettato che la medesima ricorrente avrebbe «del resto dimostrato un interesse autentico a conoscere l'identità della madre, poiché ha tentato di acquisire una certezza al riguardo»: «un tale comportamento» presupponendo, insomma, «delle sofferenze morali e psichiche, anche se queste non vengono accertate da un punto di vista sanitario»²⁷ (senza contare il potenziale *vulnus* al medesimo art. 32 cit. che sarebbe potuto discendere al figlio ogni qualvolta si fosse trovato nella materiale impossibilità di accedere a qualsivoglia informazione relativa al corredo genetico parentale²⁸).

Con riferimento alla lettura dell'art. 8 CEDU offerta dai giudici di Strasburgo – quando, nella causa *Godelli c. Italia* più volte cit., hanno sanzionato la disciplina italiana per non aver «cercato di stabilire un equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa» e, così facendo, per avere conseguentemente «oltrepassato il margine di discrezionalità che le [era] stato accordato»²⁹ – oltre che relativamente alle Convenzioni di New York e dell'Aja³⁰, è stato non di rado invocato poi il parametro di cui all'art. 117, comma 1, Cost. Se, da una parte, si è ritenuto che l'esigenza di conoscere la propria storia personale potesse rientrare tanto nel concetto di vita privata che in quello di vita fami-

²⁶ «Secondo il Governo» italiano, in particolare, «la Corte» avrebbe dovuto appunto «tenere conto del fatto che la ricorrente, oggi quasi settantenne, è stata adottata all'età di sei anni e che la revoca non consensuale del segreto della sua nascita [avrebbe potuto] rivelarsi difficilissima in questo stadio, considerati i possibili rischi non trascurabili per la sua salute e per la sua famiglia attuale»: così, Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. seconda, *Godelli c. Italia*, cit., par. 58.

²⁷ Se era, dunque, realistico pensare «che la ricorrente, [al tempo] sessantanovenne, [era] riuscita a costruire la propria personalità anche in assenza di informazioni relative all'identità della madre biologica, si [doveva] ammettere che l'interesse che [poteva] avere un individuo a conoscere la sua ascendenza non [veniva] meno con l'età, anzi [avveniva] il contrario»: così, ancora, Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. seconda, *Godelli c. Italia*, cit., par. 69, sul punto richiamando – tra i suoi precedenti in materia – Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. terza, *Jäggi c. Svizzera*, 13 luglio 2006, spec. par. 40, su cui, *ex multis*, C. CAMPIGLIO, *Con la morte, l'uomo perde il diritto al rispetto della vita privata* e S. TONOLO, *Identità personale, maternità surrogata e superiore interesse del minore nella più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, entrambe in *Dir. umani e dir. internaz.*, rispettivamente, 2, 2007, 394 ss. e 1, 2015, 202 ss.; L. POLI, *Il diritto a conoscere le proprie origini e le tecniche di fecondazione assistita: profili di diritto internazionale*, in *Genius*, 1, 2016, 43 ss.

²⁸ ... «in ragione dell'impossibilità», in altre parole, «per il figlio, di ottenere dati relativi all'anamnesi familiare, anche in relazione al rischio genetico»: «in quanto l'impedimento alla conoscenza dei dati inerenti alla madre naturale priverebbe l'adottato di qualsiasi possibilità di ottenere una anamnesi familiare, essenziale per interventi di profilassi o di accertamenti diagnostici, essendo già egli privo di notizie circa la storia sanitaria del ramo paterno del proprio albero genealogico. Ciò, peraltro, in costanza della prassi, diffusa negli ospedali italiani, di omettere la stessa ordinaria raccolta dei dati anamnestici non identificativi della madre» [così, Corte cost., sent. n. 278 cit. (rispettivamente, punto 1 *cons. dir.*, secondo cpv e punto 1 *rit. fatto*, ottavo cpv)].

²⁹ Così, Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. seconda, *Godelli c. Italia*, cit., par. 71 espressamente richiamata da Corte cost., sent. n. 278 cit. (punto 1 *cons. dir.*, secondo cpv).

³⁰ ... per «violazione», rispettivamente, «degli artt. 7 e 8 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 ottobre 1989, resa esecutiva con la L. n. 176 del 1991, laddove si impone il rispetto dei diritti del minore ivi compresi quelli volti a preservare la sua identità, il suo nome e le sue relazioni familiari» («per l'adottato l'identità» consistendo «proprio nel ricercare le proprie origini, le proprie radici e conoscere le informazioni relative alla famiglia biologica») nonché «dell'art. 30, della Convenzione dell'Aja 29 maggio 1993, resa esecutiva con la L. n. 476 del 1998»: così, Corte cassaz., sez. I civ., sent. 29 maggio 2017-20 marzo 2018, n. 6963 (punto 4.1 *cons. dir.*).

liare (profili entrambi protetti, com'è noto, dall'art. 8 cit.)³¹, dall'altra, tuttavia, la Corte EDU ha chiaramente dimostrato invece di voler limitare alla sola vita privata il richiamo alla predetta disposizione. Anche attraverso il rinvio a taluni celebri precedenti in materia³², difatti, non troppo difficile si è dimostrato in quell'occasione rilevare come ad essere stata avanzata fu solo la richiesta di accedere all'identità dei propri ascendenti biologici (quale componente importante per la ricostruzione della propria identità personale) e non pure quella di verificare la propria condizione adottiva (invece riconducibile, appunto, alla nozione di vita familiare)³³.

Interpellati, insomma, sul punto i giudici convenzionali non potevano che ricordare «che "l'articolo 8 tutela un diritto all'identità e allo sviluppo personale e quello di allacciare e approfondire relazioni con i propri simili e il mondo esterno"»: «a tale sviluppo», cioè, contribuendo «la scoperta dei dettagli relativi alla propria identità di essere umano e l'interesse vitale, tutelato dalla Convenzione, a ottenere delle informazioni necessarie alla scoperta della verità riguardante un aspetto importante dell'identità personale, ad esempio l'identità dei propri genitori»³⁴. Da quest'ultimo punto di vista, la

³¹ ... «la ricorrente» avendo in particolare sostenuto «che la sua richiesta di ottenere informazioni su aspetti eminentemente personali della sua storia e della sua infanzia [rientrasse] nel campo di applicazione dell'articolo 8 della Convenzione» giacché «la ricerca della sua identità [faceva] parte integrante della sua "vita privata" ma anche della sua "vita familiare"»: così, Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. seconda, *Godelli c. Italia*, cit., par. 43.

³² Part. casi *Mikulic c. Croazia*, 7 febbraio 2002, par. 53, su cui, tra i tanti, C. CAMPIGLIO, *Il divieto di fecondazione eterologa all'esame della Corte europea dei diritti umani*, in *Dir. umani e dir. internaz.*, 3, 2010, spec. 4, D. BUTTURINI, *op. cit.*, part. 3, A. CIERVO, *Il diritto all'anonimato della madre biologica ovvero quando Strasburgo anticipa Roma*, in <https://diritti-cedu.unipg.it/>, 15 febbraio 2014; par. 2, e *Odièvre c. Francia*, 13 febbraio 2003, par. 29 su cui, *ex plurimis*, J. LONG, *Ammissibilità del parto anonimo e accesso alle informazioni sulle proprie origini: il caso Odièvre c. Francia (introduzione a Corte europea per i diritti dell'uomo, sentenza 13 febbraio 2003, Odièvre c. Francia)*, in *Minori e giustizia*, 3, 2003, 172 ss.; A. RENDA, *La sentenza O c. Francia della Corte Europea dei diritti dell'uomo: un passo indietro rispetto all'interesse a conoscere le proprie origini biologiche*, in *Famiglia*, 4, 2004, 1121 ss.; S. FAVALLI, *op. cit.*

³³ «Nella fattispecie», insomma, «la ricorrente non chiede[va] di rimettere in questione l'esistenza della sua filiazione adottiva, ma di conoscere le circostanze della sua nascita e del suo abbandono, che comprend[evano] la conoscenza dell'identità dei suoi genitori biologici»: con la conseguenza che «la Corte» non fosse «chiamata a determinare se la procedura che riguarda[va] il legame di filiazione tra la ricorrente e la madre rientr[asse] nella "vita familiare" ai sensi dell'articolo 8, poiché in ogni caso il diritto di conoscere la propria ascendenza rientra[va] nel campo di applicazione della nozione di "vita privata" che comprende[va] aspetti importanti dell'identità personale di cui fa[ceva] parte l'identità dei genitori» (così, Corte europea dei diritti dell'uomo, *ibidem*, par. 45). Sul precipuo punto, peraltro, vale la pena ricordare che «il Governo [aveva sostenuto] che non [esistesse] tra la ricorrente e la madre biologica alcuna vita familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, in quanto la prima non [aveva] mai visto la madre, poiché quest'ultima non [aveva] mai voluto conoscerla e considerarla come sua figlia» («in effetti, essa» avendo «espressamente manifestato la propria volontà di abbandonarla» ed «accettato che la figlia venisse adottata»): «garantendo il diritto al rispetto della vita familiare, l'articolo 8 presuppone[va]», d'altro canto, «l'esistenza di una famiglia (*Marckx c. Belgio*, sentenza del 13 giugno 1979, serie A n. 31)»; «se la giurisprudenza non [esigeva] che vi [fosse] convivenza tra i vari membri della "famiglia", [sarebbero dovuti] sussistere quantomeno dei rapporti personali stretti tra di essi» i quali avrebbero dimostrato «una relazione affettiva tra due esseri e la loro volontà di intrattenere tale relazione sarebbe [stata] fondamentale per gli organi della Convenzione» («questi ultimi» ritenendo «anche che il solo legame biologico [fosse] insufficiente, in assenza di legami personali stretti tra gli interessati, per costituire una vita familiare ai sensi dell'articolo 8») (così, *ibidem*, par. 44).

³⁴ Con la conseguenza che «la nascita, e in particolare le circostanze di quest'ultima, rientra nella vita privata del bambino, e poi dell'adulto, sancita dall'articolo 8 della Convenzione che trova così applicazione nel caso di

Corte europea non ha peraltro perso l'occasione di rimarcare come tra i doveri discendenti sul singolo ordinamento nazionale dall'art. 8 cit. nemmeno potesse dirsi esistente una netta demarcazione tra quelli aventi natura negativa ovvero meramente positiva: al contrario, non difficilmente questi ultimi – si pensi, appunto, alla necessità di adottare ogni provvedimento volto ad assicurare l'effettività della tutela della vita privata – si sarebbero potuti sovrapporre al mero obbligo di astensione statale da ogni abusiva interferenza pubblica nella sfera privata della persona³⁵.

Sebbene dunque abbia *formalmente* dichiarato l'assorbimento di ogni altra eccezione relativa all'ulteriore parametro di cui all'art. 117, comma 1, cit.³⁶, pochi dubbi possono in effetti nutrirsi sul fatto che la stessa giurisprudenza costituzionale sembra aver finito per *materialmente* recepire quanto già in effetti osservato a livello convenzionale: specie quando si è rilevata la diversità di esiti tra la normativa francese e quella italiana rispetto alla comune esigenza di aprire uno – sia pur minimo – spiraglio al diritto dell'adottato di accedere al proprio pregresso vissuto³⁷.

Passando adesso ai più volte nominati artt. 2 e 3 Cost., è innanzitutto ovvio come – sul piano del metodo³⁸ – non possa *mai* escludersi (e, anzi, debba *sempre* imporsi) un'interpretazione della disciplina

specie»: così – invocando pure il precedente di cui a *Mikulić c. Croazia*, cit., parr. 54 e 64 – Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. seconda, *Godelli c. Italia*, cit., par. 46, richiamata pure da Corte cassaz., sez. I civ., sent. 21 luglio 2016, n. 15024 (punto 9 *cons. dir.*) laddove, in particolare, ricorda come «la Corte europea dei diritti dell'uomo [...] ha dato una interpretazione dell'art. 8 della Convenzione E.D.U., che riconduce il diritto alla conoscenza delle proprie origini nell'ambito di applicazione della nozione di vita privata e specificamente nella sfera di protezione dell'identità personale», «in questa prospettiva» affermando «che l'art. 8 protegge il diritto all'identità e alla realizzazione personale e quello di intessere e sviluppare relazioni con i propri simili e il mondo esterno».

³⁵ «Se l'articolo 8 tende fundamentalmente a difendere l'individuo da ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, esso», tuttavia, «non si limita ad ordinare allo Stato di astenersi da ingerenze di questo tipo: a questo impegno piuttosto negativo possono aggiungersi obblighi positivi inerenti a un rispetto effettivo della vita privata. Essi possono implicare l'adozione di misure volte al rispetto della vita privata fino alle relazioni degli individui tra loro (*X e Y c. Paesi Bassi*, sentenza del 26 marzo 1985, § 23, serie A n. 91)»; d'altra parte, «la linea di separazione tra gli obblighi positivi e negativi dello Stato a titolo dell'articolo 8 non si presta ad essere definita con precisione; i principi applicabili sono comunque assimilabili. In particolare, in entrambi i casi, si deve avere riguardo al giusto equilibrio da mantenere tra gli interessi concorrenti; parimenti, in entrambe le ipotesi lo Stato gode di un certo margine di discrezionalità (*Mikulić* sopra citata, § 58)»: così, Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. seconda, *Godelli c. Italia*, cit., par. 60, sul punto espressamente richiamata anche da Corte cassaz., sez. I civ., sent. 22 settembre 2020, n. 19824 (punto 2 *cons. dir.*, sedicesimo cpv) quando evidenzia come «l'art. 8 CEDU, nella lettura datane dalla Corte EDU (Corte EDU, 22/09/2012, *Godelli c. Italia*, Corte EDU, 13/02/2003, *Odièvre c. Francia*), tende essenzialmente a premunire l'individuo contro ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici, non contentandosi di ordinare allo Stato di astenersi da simili ingerenze, ma aggiungendovi obblighi positivi inerenti ad un rispetto effettivo della vita privata; tra questi non può non rientrare il diritto a proporre le azioni che lo stesso ordinamento nazionale offre per il riconoscimento dello status di figlio naturale di una persona».

³⁶ Così, Corte cost., sent. n. 278 cit. (punto 6 *cons. dir.*, settimo cpv).

³⁷ «Ciò, d'altra parte, risulta sulla base degli stessi rilievi, in sostanza, formulati dalla Corte EDU nella richiamata "sentenza *Godelli*» allorché «si è stigmatizzato che la normativa italiana non darebbe "alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l'accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto", a differenza di quanto, invece, previsto nel sistema francese, scrutinato, in parte qua, nella sentenza 13 febbraio 2003, nel "caso *Odièvre*": così, Corte cost., sent. n. 278 cit. (*ibidem*, rispettivamente, secondo e terzo cpv).

³⁸ Così per esempio, ad esempio, A. RAUTI, *La "cerchia dei custodi" delle "Carte" nelle sentenze costituzionali nn. 348-349 del 2007: considerazioni problematiche*, in C. SALAZAR, A. SPADARO (a cura di), *Riflessioni sulle sentenze*



interna dell'anonimato che possa doppiamente mostrarsi conforme a Costituzione (part. artt. 2, 24 e 30) e a CEDU (ex art. 117 cit.)³⁹. Se la conoscenza delle circostanze intorno alla propria venuta al mondo ed alla successiva separazione dalla madre – non meno delle relazioni affettive instaurate – contribuisce alla compiuta realizzazione della propria storia parentale è, difatti, certo che il diritto alla ricerca delle origini non possa che ambientarsi e più profondamente attecchire entro il perimetro delineato dalle previsioni costituzionali così come, pure, da quelle EDU a protezione della vita privata e familiare⁴⁰.

4. (Segue): nella dimensione dinamica

Passando al connesso piano del merito, è stato evidenziato come il *vulnus* agli artt. 2 e 3 Cost. – col discendente obbligo costituzionale di rimozione – venga invero inflitto dall'imposizione legislativa di un anonimato materno assoluto ed incondizionato⁴¹: il quale finirebbe così non solo per porsi diametralmente in contrasto col «diritto di ricerca delle proprie origini e dunque del diritto all'identità personale dell'adottato» ma, pure, per irragionevolmente discriminare nel trattamento giuridico «fra l'adottato nato da donna che abbia dichiarato di non voler essere nominata e l'adottato figlio di genitori che non abbiano reso alcuna dichiarazione e abbiano anzi subito l'adozione»⁴².

Con tali premesse, se si volesse adesso riguardare ai valori costituzionali in campo – come ci si era d'altro canto ripromesso di fare *supra* – in senso dinamico, indubbio appare il largo spazio di discrezionalità spettante agli ordinamenti nazionali ogni qualvolta siano chiamati a «scegliere i mezzi che ritengono più idonei ad assicurare in modo equo la conciliazione tra la protezione della madre e la richiesta legittima» di conoscere la propria storia personale «nel rispetto dell'interesse generale»⁴³ (specie quando, proprio intorno al contrasto tra le contrapposte esigenze di cui sono portatori due soggetti privati, non possa dirsi maturato un sufficiente margine di condivisione tra gli Stati europei⁴⁴). Nel precipuo caso dell'art. 8 CEDU non pochi sono, del resto, i fattori condizionanti il più o

348-349/2007 della Corte costituzionale, Milano, 2009, spec. 310; G. ROLLA, *Il processo di ibridazione dei sistemi accentratisti di giustizia costituzionale. Note di diritto comparato*, in M. CARBONELL SÁNCHEZ, H. FIX ZAMUDIO, L. RAÚL GONZÁLEA PÉREZ, D. VALADÉS RÍOS (a cura di), *Estado constitucional, derechos humanos, justicia y vida universitaria Estudios en homenaje a Jorge Carpizo*, Messico, 2015, part. 529; P. COSTANZO, L. MEZZETTI, A. RUGGERI, *Lineamenti di diritto costituzionale dell'Unione europea*, Torino, 2019, spec. 287 ss.

³⁹ Così, Corte cassaz., sez. I civ., sent. 22 settembre 2020, n. 19824 (punto 2 *cons. dir.*, sedicesimo cpv).

⁴⁰ Se «la cornice costituzionale e convenzionale del diritto a conoscere le proprie origini, quale declinazione di primario rilievo del diritto all'identità personale, è costituita dagli articoli 2 e 3 Cost., e 8 della Corte Edu» non vi è, in altri termini, dubbio che «lo sviluppo della personalità individuale e l'armonica conduzione della propria vita privata e familiare richiedono la costruzione di una propria identità individuale fondata, oltre che su un contesto parentale affettivo-educativo riconoscibile, anche su informazioni relative alla propria nascita idonee a svelarne il segreto unitamente alle ragioni dell'abbandono»: così, Corte cassaz., sez. I civ., sent. 9 novembre 2016, n. 22838 (punto 4.1 *cons. dir.*, primo cpv).

⁴¹ Così, Corte cost., sent. n. 278 cit. (punto 6 *cons. dir.*, sesto cpv).

⁴² Così, nuovamente, Corte cost., sent. n. 278 cit. (punto 1 *cons. dir.*, secondo cpv).

⁴³ Così, Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. seconda, *Godelli c. Italia*, cit., par. 67.

⁴⁴ A ritenere «che, quando due interessi privati entrano in conflitto, lo Stato dispone di un certo margine di discrezionalità» è stato, in particolare, il Governo italiano nel momento in cui ha sostenuto che quest'ultimo «è del resto rafforzato, nella presente causa, in quanto non esiste sulla questione dell'accesso del figlio ad infor-

meno esteso potere discrezionale statale (tra i quali non può che spiccare la specifica prospettiva della vita privata venuta, di volta in volta, in gioco nel caso concreto)⁴⁵.

Quanto appena esposto, tuttavia, non preclude naturalmente all'autorità giurisdizionale – e non potrebbe, d'altronde, essere altrimenti – un controllo successivo sulle misure legislative precipuamente adottate: il quale ultimo, se nel *metodo* inevitabilmente si differenzia a seconda che ad intervenire siano stati i giudici EDU ovvero quelli costituzionali italiani, è nel *merito* che piuttosto esibisce interessanti sovrapposizioni argomentative tra giurisprudenza convenzionale e domestica. Così per esempio, sul piano metodico, l'anonimato materno dovrebbe in effetti imporre alla Corte di Strasburgo di non sovrapporsi all'autorità interna nell'individuare quale sia lo strumento più adeguato alla disciplina di siffatta questione, dovendo quest'ultima necessariamente attenersi alla vicenda concretamente venuta al suo esame, senza estendere pure il proprio sindacato alla regolazione statale astrattamente e nel suo complesso considerata⁴⁶.

Ma se, come si anticipava, di vero e proprio accavallamento può discorrersi esso pare emergere sotto il diverso profilo del merito, a partire dalla funzione dello stesso *scrutiny* richiesto. Il quale sindacato – proprio in virtù del fatto che il concetto di vita privata non possa fare a meno del diritto all'identità personale e quest'ultimo, a sua volta, di quello all'accesso al proprio pregresso vissuto, in una sorta di reciproco gioco a scatole cinesi di rimandi – dovrà poi dimostrarsi, per così dire, più *strict* del consueto nel soppesare ogni esigenza costituzionale sul tappeto⁴⁷ e, in ultima istanza, nel determinare se tra il diritto materno al parto anonimo e quello del figlio ad apprendere le informazioni relative alla propria precedente storia parentale sia stata individuata la migliore condizione di bilanciamento alle condizioni storiche e di contesto date⁴⁸: «il diritto all'identità, come condizione essenziale del diritto

mazioni sulle proprie origini alcun consenso a livello europeo»: così, ancora, Corte europea dei diritti dell'uomo, *ibidem*, par. 59.

⁴⁵ Gli stessi giudici di Strasburgo, difatti, ricordano «che la scelta delle misure idonee a garantire il rispetto dell'articolo 8 della Convenzione nei rapporti interpersonali rientra in linea di principio nel margine di discrezionalità degli Stati contraenti», esistendo «a tale proposito vari modi di assicurare il rispetto della vita privata e la natura dell'obbligo dello Stato [dipendendo] dall'aspetto della vita privata che viene messo in discussione (Odièvre, sopra citata, § 46)»: «l'ampiezza di tale margine di discrezionalità dello Stato dipende non solo dal o dai diritti interessati ma anche, per ciascun diritto, dalla natura stessa di ciò che viene messo in causa», in tal senso, Corte europea dei diritti dell'uomo, *ibidem*, par. 65 (secondo e terzo per.).

⁴⁶ «In una causa originata da un ricorso individuale», insomma «la Corte non ha il compito di controllare in astratto una legislazione o una prassi contestate, ma deve limitarsi il più possibile, senza tralasciare il contesto generale, ad esaminare le questioni sollevate dal caso concreto di cui si trova investita»: «essa non deve quindi sostituire la sua valutazione a quella delle autorità nazionali competenti per stabilire quale sia il mezzo migliore per regolamentare le questioni (S. H. e altri c. Austria [GC], n. 57813/00, § 92, CEDU 2011) che pone il parto anonimo»; non spettando, vale a dire, ad essa «controllare la necessità del divieto assoluto, giudicata costituzionale dal legislatore italiano, dal momento che questa misura non è arbitraria e che il bilanciamento tiene ragionevolmente conto di tutti i diritti in gioco» [così, *dissenting opinion* del giudice A. Sajó (*ibidem*), cit.].

⁴⁷ Così, Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. seconda, *Godelli c. Italia*, cit., *ibidem* (quarto per.)

⁴⁸ «In una situazione in cui sono in conflitto i diritti, sanciti dalla Convenzione, di due titolari di diritti, il ruolo della Corte è», difatti, «quello di vigilare affinché nella causa venga mantenuto un giusto equilibrio»: «questo presuppone che alle autorità nazionali venga lasciato un adeguato margine di discrezionalità ai fini di un bilanciamento, avendo la Corte un ruolo di vigilanza. “Se il bilanciamento da parte delle autorità nazionali è operato nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, occorrono motivi seri perché quest'ultima sostituisca il suo parere a quello dei giudici interni” (Von Hannover c. Germania (n. 2) [GC], nn. 40660/08 e 60641/08, § 107, CEDU 2012)» (così, Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. seconda, *Godelli c. Italia*, cit., par.

all'autonomia (*Pretty c. Regno Unito*) e allo sviluppo della persona (*Bensaid c. Regno Unito*)», d'altro canto, «fa parte del nocciolo duro del diritto al rispetto della vita privata e pertanto un esame tanto più rigoroso si impone per bilanciare effettivamente gli interessi in gioco»⁴⁹.

Alla luce di tale rigoroso scrutinio è perciò ovvio che in principio ritenuta non in conflitto con l'art. 2 Cost. – nella misura in cui avrebbe individuato un corretto equilibrio tra tutte le istanze espresse in giudizio⁵⁰ – quella (temporalmente incondizionata) protezione inizialmente accordata al diritto materno al parto anonimo⁵¹ finisca inevitabilmente per diventarlo tanto per la giurisprudenza EDU (2012) che per quella costituzionale di poco successiva (2013), in entrambi i frangenti essendo proprio la medesima rigidità del bilanciamento così realizzato ritenuta del tutto sproporzionata e, dunque, eccessiva.

Che vi sia intanto stata un'intollerabile violazione dell'art. 8 CEDU ai giudici di Strasburgo è apparso innanzitutto chiaro dal momento che era appunto risultata un'illimitata prevalenza dell'esigenza materna a conservare l'anonimato circa la propria identità rispetto al concorrente interesse del figlio alla ricerca delle proprie origini senza che il legislatore italiano si fosse neppure sforzato di individuare quel *minimum* di congegni normativi, per così dire, di riequilibrio confezionati invece, in materia, dalla corrispondente disciplina transalpina⁵². «Se la madre biologica [avesse] deciso di mantenere l'anonimato, la normativa italiana non [avrebbe dato] alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l'accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto»: con l'ineludibile conseguenza che – «non [avendo] cercato di stabilire un

66). «La scelta dei mezzi più adatti per assicurare equamente la conciliazione dell'istanza di protezione della madre, che si trova in una condizione di difficoltà tale da non consentirle di assumere il ruolo genitoriale, con la domanda legittima del figlio ad avere accesso alle informazioni sulle sue origini spetta», in altre parole, «agli Stati aderenti alla Convenzione»: «tuttavia, la Corte è nelle condizioni di esercitare un sindacato circa la scelta e l'effettivo esercizio di tali mezzi di composizione del conflitto e, in particolare, sulla ricerca e la realizzazione di un equilibrio fra i concorrenti interessi e diritti in gioco»: così, Corte cassaz., sez. I civ., sent. 21 luglio 2016, n. 15024 (punto 11 *cons. dir.*)

⁴⁹ Così, nuovamente, Corte cassaz., sez. I civ., sent. 21 luglio 2016, n. 15024 (punto 13 *cons. dir.*, ottavo per.).

⁵⁰ Così, Corte cost., sent. n. 425 cit. (*ibidem*, quinto cpv).

⁵¹ A motivo del fatto che, come visto nelle pagine che precedono, «la scelta della gestante in difficoltà che la legge vuole favorire – per proteggere tanto lei quanto il nascituro – sarebbe resa oltremodo difficile se la decisione di partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse comportare per la donna, in base alla stessa norma, il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall'autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà»: così, Corte cost., sent. n. 425 cit. (punto 4 *cons. dir.*, quarto cpv).

⁵² Si è difatti osservato «che, a differenza del sistema francese esaminato nella sentenza Odièvre, la normativa italiana non [tentava] di mantenere alcun equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti in causa. In assenza di meccanismi destinati a bilanciare il diritto della ricorrente a conoscere le proprie origini con i diritti e gli interessi della madre a mantenere l'anonimato, [veniva] inevitabilmente data una preferenza incondizionata a questi ultimi»: così, Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. seconda, *Godelli c. Italia*, cit., par. 70, sempre riportandosi al suo precedente *decisum* nel caso *Odièvre* cit. quando ha considerato «che la nuova legge del 22 gennaio 2002 aumenta[va] la possibilità di revocare il segreto dell'identità e agevola[va] la ricerca delle origini biologiche grazie alla creazione di un Consiglio nazionale per l'accesso alle origini personali» [«di immediata applicazione, essa permette[va] ormai alle persone interessate di chiedere la reversibilità del segreto dell'identità della madre, a condizione che quest'ultima vi acconsent[isse] (§ 49), nonché di avere accesso a informazioni non identificative»].

equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa» – l'Italia aveva perciò finito per oltrepassare «il margine di discrezionalità che le [era] stato accordato»⁵³.

5. Centralità del veto materno e residue ambiguità di un bilanciamento (mascherato)

Di una vera e propria «cristallizzazione», ovvero «immobilizzazione», nei precipui modi di applicazione del diritto all'anonimato della madre prefigurata dall'ordinamento⁵⁴ ha invece discusso la giurisprudenza costituzionale allorché ha censurato la regolamentazione interna per l'assolutezza delle sue previsioni⁵⁵. Da quando veniva esercitato dalla madre, il diritto al parto anonimo finiva difatti, per un verso, per tradursi in un irreversibile ostacolo giuridico per il figlio che desiderasse conoscere la propria storia personale ma, per un altro, per ritorcersi in una sorta di vera e propria "espropriazione" in danno della donna medesima: la quale, da quel momento in avanti, si sarebbe suo malgrado ritrovata spogliata di qualsivoglia opzione alternativa da quello stesso ordinamento che, in tesi, mirava invece a tutelarla⁵⁶.

All'esito del non poco travagliato tragitto giurisprudenziale del quale si è cercato, seppur succintamente, di dar conto nelle pagine che precedono, un più o meno ampio varco tra le strette maglie di cui è normativamente intessuto il diritto all'anonimato materno sembra infine essere stato dal diritto vivente aperto, laddove è stato ad esempio ammesso il legittimo esperimento dell'azione volta giudizialmente ad accertare il legame con la donna ogniqualvolta quest'ultima avesse, nei fatti, sconfessato l'originaria decisione di abdicare alla propria maternità giuridica: al di fuori di tali frangenti restando, nondimeno, intesa la massima e duratura protezione del segreto materno intorno al parto⁵⁷.

Alla luce di tutto quanto sopradetto, insomma, ancora di recente pare pienamente confermarsi l'indiscussa prevalenza da accordare al diritto al parto anonimo – per l'intero arco dell'esistenza della donna – ogni volta che dovesse entrare nel bilanciamento costituzionale col concorrente diritto del figlio a vedersi riconosciuto il proprio personale vissuto: ciò evidentemente ancora sulla scorta del futuro rischio di disvelamento del segreto che la prima potrebbe mettere in conto in un momento assai

⁵³ Così, Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. seconda, *Godelli c. Italia*, cit., par. 71.

⁵⁴ Così, Corte cost., sent. n. 278 cit. (punto 5 *cons. dir.*, secondo cpv).

⁵⁵ Così, Corte cost., sent. n. 278 cit. (punto 6 *cons. dir.*, primo cpv).

⁵⁶ «Una volta intervenuta la scelta per l'anonimato, infatti, la relativa manifestazione di volontà assume[va] connotati di irreversibilità destinati, sostanzialmente, ad "espropriare" la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione; trasformandosi, in definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio, che fini[va] per avere un'efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare e, dunque, per proiettare l'impedimento alla eventuale relativa rimozione proprio sul figlio, alla posizione del quale si [era] inteso, ab origine, collegare il vincolo del segreto su chi lo [avesse] generato»: così, Corte cost., sent. n. 278 cit. (punto 5 *cons. dir.*, secondo cpv).

⁵⁷ ... «tale regola» potendo insomma essere, «al limite, derogata (consentendo quindi l'esercizio dell'accertamento giudiziale della maternità) solo ove fosse stata proprio la madre [...] con la propria inequivocabile condotta, ad aver manifestato la volontà di revocare nei fatti la scelta, a suo tempo presa, di rinuncia alla genitorialità giuridica, accogliendo nella propria casa il bambino come un figlio»: «tuttavia, al di fuori del caso limite sopra enunciato, la tutela del diritto all'anonimato della madre, per tutta la durata della vita della stessa, deve essere, come detto, massima», così, Corte cassaz., sez. I civ., sent. 22 settembre 2020, n. 19824 (punto 2 *cons. dir.*, rispettivamente, decimo ed undicesimo cpv).

delicato (come, appunto, la nascita) e che potrebbe piuttosto spingerla ad irreversibili decisioni per la salute e la vita di sé stessa e del nascituro che porta in grembo⁵⁸.

A margine di queste poche sparse notazioni, ad ogni modo, non può certo sfuggire quel complesso di luci ed ombre che ha inevitabilmente accompagnato (e tutt'ora segue da assai vicino...) il tentativo italiano di flessibilizzazione dell'originaria preclusione di apprendere le informazioni relative alla propria precedente storia parentale per via giurisprudenziale e che finisce tutto sommato per accomunarlo a quello della vicina esperienza transalpina (dove tale temperamento si è piuttosto avuto, come detto, per via legislativa). Così ad esempio, anche alla complessa vicenda nostrana, possono non troppo difficilmente estendersi quelle perplessità già in precedenza avanzate dalla giurisprudenza EDU a proposito del caso francese tanto nel *metodo* che nel *merito* osservato⁵⁹.

Se – favorendo un eventuale ripensamento materno dell'iniziale scelta per l'anonimato – il diritto vivente italiano ha indiscutibilmente determinato, per un verso, una timida apertura in favore del diritto dell'adottato alla ricerca delle proprie origini (come parallelamente accaduto, del resto, in Francia con la più volte cit. l. n. 93/2002, *relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat*⁶⁰), per un altro, tuttavia, già sul piano del merito non vi è dubbio come anche per l'Italia possa valere la considerazione che «tale reversibilità [sia] in ultima istanza affidata e condizionata dall'accordo» della madre, quest'ultima «[essendo] solo invitata e non [avendo] l'obbligo di rilasciare delle indicazioni identificative»⁶¹. Mentre sul piano giuridico diventa così inevitabile che tale unilaterale decisione materna possa essere opposta dal diretto interessato⁶² (ovvero rimossa da un organo terzo⁶³), su quello più strettamente psicologico pochi dubbi possono invero nutrirsi sul fatto che la

⁵⁸ «Nel bilanciamento dei valori di rango costituzionale che si impone all'interprete, al cospetto del diritto al riconoscimento dello *status* di filiazione, quello della madre a mantenere l'anonimato al momento del parto si pon[e] comunque in posizione preminente»: «quest'ultimo diritto, infatti, [...] è finalizzato a tutelare i beni supremi della salute e della vita, oltre che del nascituro, della madre, la quale potrebbe essere indotta a scelte di natura diversa, fonte di possibile forte rischio per entrambi, ove, nel momento di estrema fragilità che caratterizza il parto, la donna che opta per l'anonimato avesse solo il dubbio di poter essere esposta, in seguito, ad un'azione di accertamento giudiziale della maternità»: così, ancora recentemente, Corte cassaz., sez. I civ., sent. 22 settembre 2020, n. 19824 (*ibidem*, rispettivamente, ottavo e nono cpv).

⁵⁹ «La citata sentenza della Corte europea *Odièvre c. Francia*, di cui la sentenza *Godelli c. Italia* è la coerente riaffermazione» già rappresentava, d'altronde, «un precedente sofferto perché è stato pronunciato all'esito della ricerca di un difficile equilibrio fra tradizioni giuridiche e posizioni di principio molto diverse come è eloquentemente rappresentato nella opinione dissenziente dei giudici Wildhaber, Bratza, Bonello, Loucaides, Cabral Barreto, Tulkens e Pellonpää»: così, Corte cassaz., sez. I civ., sent. 21 luglio 2016, n. 15024 (punto 13 *cons. dir.*, primo per.).

⁶⁰ La disciplina francese sottoposta allo scrutinio EDU «riconosce chiaramente la necessità di trovare un riequilibrio dei diritti in conflitto»: «essa, pur non mettendo in discussione l'istituto dell'*accouchement sous x*, segna certamente un passo in avanti in materia di accesso alla conoscenza delle proprie origini in quanto consente di sollecitare la reversibilità del segreto sull'identità della madre» (così, Corte cassaz., *op. et loc. ult. cit.*, nono e decimo per.).

⁶¹ ... così come nell'ordinamento francese dove, d'altra parte, costei «può sempre opporsi a che la sua identità sia svelata anche dopo la sua morte (articolo L. 147-6 del '*code de l'action sociale et des familles*' introdotto dall'art. 1 della l. 22 gennaio 2002)»: così, Corte cassaz., *op. et loc. ult. cit.*, undicesimo e dodicesimo per.

⁶² ... «il rifiuto della madre» imponendosi, difatti, «al figlio che non ha alcun mezzo giuridico per contrastare la sua volontà unilaterale»: così, Corte cassaz., *op. et loc. ult. cit.*, quarto per.

⁶³ Come, appunto, in Francia dove non è stato «previsto che il Consiglio Nazionale che ha istituito (né alcun altro organo indipendente) possa prendere una decisione finale sulla rimozione del segreto, in considerazione

donna finisca per vedersi riconosciuto «il diritto puramente discrezionale di mettere al mondo un bambino ponendolo in una condizione di sofferenza e condannandolo per tutta la vita all'ignoranza sulle sue origini»⁶⁴.

Al di là di tali considerazioni, nondimeno, se c'è un profilo che, più degli altri, ha attirato gli strali della dottrina più perplessa esso è senz'altro stato quello metodico. Laddove si è criticamente osservato cioè – nella richiamata giurisprudenza *Odièvre* (ma le riflessioni sono pianamente estendibili, come si è visto, anche all'odierna esperienza italiana) – come impropriamente potrebbe in tale frangente discorrersi di ragionevole ponderazione tra tutte le istanze costituzionali in gioco giacché la persistente validità della disciplina sull'anonomato materno continuerebbe piuttosto a mantenere una non rimossa disegualianza di fondo tra i trattamenti di esse⁶⁵. Nel momento in cui si ammetta in conclusione – a prescindere dalle motivazioni che la sorreggono – che la scelta materna possa costituire per l'adottato uno sbarramento invalicabile sulla strada della conoscenza della propria storia personale⁶⁶, è perciò inevitabile il rischio che continui a perpetrarsi (con legge, in Francia, così come, specularmente, con la giurisprudenza, in Italia) un palese disequilibrio tra tutte le esigenze coinvolte: «il diritto di veto puro e semplice riconosciuto alla madre [comportando] che i diritti del minore riconosciuti nel sistema generale della convenzione (sentenze *Johansen c. Norvège*, *Kuzner c. Germania*), [siano] interamente negati e dimenticati»⁶⁷.

degli interessi in conflitto, nell'ipotesi in cui la madre permanga nella sua posizione di rifiuto che comporta la definitiva privazione del diritto del figlio a conoscere la sua origine»: con la conseguenza, «in definitiva», che «lo squilibrio iniziale resta perpetuato nella misura in cui il diritto all'accesso alle informazioni sulle origini personali resta subordinato alla decisione esclusiva della madre» (così, Corte cassaz., *op. et loc. ult. cit.*, tredicesimo e quattordicesimo per.).

⁶⁴ Così, Corte cassaz., *op. et loc. ult. cit.*, quinto per.

⁶⁵ ... mettendosi, insomma, «in luce come all'istituto del parto anonimo è stata riconosciuta nella sentenza *Odièvre* legittimità anche nel perpetuare una posizione di disparità fra gli interessi in conflitto rendendo per certi versi improprio il richiamo alla teoria e alla tecnica del bilanciamento fra diritti fondamentali abitualmente utilizzata dalla giurisprudenza di Strasburgo»: così, Corte cassaz., sez. I civ., sent. 21 luglio 2016, n. 15024 (punto 14 *cons. dir.*).

⁶⁶ ... laddove, in altri termini, si «riconosce come un ostacolo assoluto a qualsiasi ricerca di informazione, da parte della persona nata in regime di anonimato, la decisione della madre, quale che sia la ragione e la legittimità di tale decisione»: così, Corte cassaz., *op. et loc. ult. cit.*, terzo per.

⁶⁷ Così, Corte cassaz., *op. et loc. ult. cit.*, settimo per.